

## RISARCIMENTO DEL "DANNO COMUNITARIO"

- Per l'abusiva reiterazione di assunzioni a termine-

(Cassazione Sezione Lavoro n. 22480 del 4 novembre 2016, Pres. Macioce, Rel. Torrice).

**In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, v**  
a interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010,  
**quale danno presunto,**  
con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario",  
**determinato tra un minimo ed un massimo,**  
salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c., senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo,  
**l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile,**  
per il secondo, invece,  
**agevola l'onere probatorio del danno subito.**